

## **Preambolo**

Gli Osservatori sulla Giustizia Civile, riuniti a Catania nell'Assemblea Nazionale del 16-18 giugno 2023,

al fine di favorire una giustizia celere e di qualità, alla luce dei principi di cooperazione, di proporzionalità nella gestione del processo ed effettività della tutela;

considerata la rilevanza a tali fini dell'art. 175 c.p.c. sui poteri\ Doveri del Giudice per il "*sollecito e leale svolgimento del processo*", nel rispetto del principio del contraddittorio di cui all'art. 101, comma 2 c.p.c.;

ribadita l'importanza del leale dialogo processuale tra giudici e parti sia per la definizione delle controversie nel giudizio, sia al fine della promozione delle soluzioni consensuali delle liti

## **FORMULANO LE SEGUENTI PROPOSTE**

### **1. Rito Ordinario**

Emendare le norme di cui agli articoli 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c. in sede di correttivo al d.lgs. n. 149 del 2022 o valorizzare soluzioni interpretative che consentano al giudice, all'esito delle verifiche preliminari, di stimolare il contraddittorio delle parti su questioni, emerse dalla lettura degli atti introduttivi, che si presentino idonee a definire il giudizio portando ad una decisione immediata dello stesso o alla sua definizione consensuale o a una decisione utile sulla conversione del rito, senza dover attendere l'ulteriore scambio di memorie, che risulterebbe palesemente inutile, oneroso e atto solo a ritardare la chiusura della lite.

Tale contraddittorio dovrebbe avvenire mediante la fissazione di apposita udienza che impedisca il decorso dei termini per il deposito delle memorie ex articolo 171 *ter* c.p.c. per un periodo determinato e breve.

### **2. Modalità di trattazione delle udienze**

Ritenere preferibile l'esclusione della sostituzione con trattazione scritta delle seguenti udienze:

- ex art. 183 e 420 c.p.c.;
- ex art. 281 *duodecies* c.p.c.;
- per la discussione orale della causa ex art. 281 *sexies* c.p.c.;
- per la concessione dell'inibitoria in appello;
- per la concessione del provvedimento cautelare,

in quanto udienze in cui l'interlocuzione contestuale di parti e giudice appare essenziale per un più efficiente ed effettivo svolgimento del processo.

### **3. Rito semplificato**

Valorizzare il ricorso al procedimento semplificato di cognizione grazie alla promozione di una sua applicazione che tenga conto delle seguenti prassi, a tutela delle garanzie fondamentali del contraddittorio e di difesa delle parti:

- a) l'indicazione nel decreto di fissazione dell'udienza ex articolo 281 *undecies* c.p.c. di un congruo termine al ricorrente per la notifica al convenuto del ricorso introduttivo unitamente al suddetto decreto, che consenta al convenuto la ricezione degli atti notificati (ricorso più decreto) in un termine più ampio rispetto a quello legislativamente previsto;
- b) In mancanza di specifiche preclusioni istruttorie fissate dalla legge, individuare il termine ultimo per le deduzioni istruttorie, per entrambe le parti, nell'udienza ex articolo 281 *duodecies* c.p.c.;
- c) un'interpretazione del presupposto dei “*giustificati motivi*” per la concessione dei termini di cui all'articolo 281 *duodecies*, comma quarto, c.p.c., che li ritenga sussistenti ogniqualvolta il giudice riscontri apprezzabili esigenze difensive delle parti.

### **4. Procedimento davanti al Giudice di Pace**

Prevedere in sede di correttivo del d.lgs. n. 149 del 2022 (o comunque valorizzare soluzioni interpretative nello stesso senso) che il decreto di fissazione della prima udienza da parte del Giudice di Pace ex art. 318, comma 2, c.p.c. contenga l'avvertimento al convenuto delle scadenze di cui all'art. 319, comma 1, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 281 *undecies*, comma 3 e comma 4, c.p.c., nonché quanto alla obbligatorietà di difesa tecnica mediante avvocato per le liti di valore superiore ad euro 1.100,00, nonché quanto alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato sussistendone le condizioni.